



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO DI
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
(ex art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 ed ex artt. 13 e 56 del D.lgs. n. 36/2023)**

Art. 1) Premessa

L’Azienda Ulss 5 Polesana, con sede in Rovigo Viale Tre Martiri n. 89, deve tutelare i propri interessi, oltreché in via stragiudiziale, anche nelle vertenze giudiziali azionate nei propri confronti o che possono originare dalle attività svolte dall’Azienda.

Per tale motivo e per l’assenza di risorse interne abilitate alla difesa in giudizio, si ritiene opportuno creare un elenco ristretto di avvocati, altamente specializzati e di comprovata esperienza in sede processuale, cui poter attingere per affidare gli incarichi di consulenza e/o patrocinio legale nelle controversie coinvolgenti l’Azienda.

Il Codice dei Contratti pubblici, di recente approvato con D.lgs. n. 36/2023, con gli articoli 13 “*Ambito di applicazione*” e 56 “*Appalti esclusi nei settori ordinari*” non varia, nella sostanza, ciò che prevedeva il precedente Codice approvato con D.lgs. n.50/2016 in materia di affidamento di incarichi a legali e, cioè, l’esclusione di tale tipologia di affidamento di servizio dall’applicazione del Codice, ma li àncora all’osservanza dei principi, considerati capisaldi del nuovo Codice, del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (rispettivamente artt. 1, 2 e 3 D.lgs. n. 36/2023).

Restano, pertanto, tuttora valide le determinazioni dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), assunte con atto n. 907 del 24.10.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2018, con il quale ANAC ha rivisto ed aggiornato le proprie Linee Guida dedicate al tema dell’affidamento dei servizi legali.

Al riguardo, l’Autorità aderisce all’impostazione manifestata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018 e, quindi, fa propria l’analisi ivi condotta in ordine alla individuazione della tipologia di contratti che possono essere stipulati tra Pubblica Amministrazione e Avvocati, alle norme del D.lgs. 50/2016 a tali contratti applicabili e alle modalità di attuazione concreta delle suddette norme.

In relazione alla tipologia di contratti ed in estrema sintesi, il Consiglio di Stato riconduce al contratto di appalto di servizi (art. 1655 cod. civ.) l’affidamento dei “servizi legali” di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ora regolati dagli artt. 127 e ss. D.lgs. n. 36/2023, mentre riconduce al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ. e ss) l’affidamento delle prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. (contratti esclusi), ora regolati dagli artt. 13 e 56 del D.lgs. n. 36/2023.

Tale seconda tipologia di contratto si caratterizza per il fatto che l’avvocato esegue l’incarico personalmente. Il Consiglio di Stato specifica, infatti, che “[...] *La prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi è ragione dell’intuitus personae che connota il contratto d’opera professionale; il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell’esercizio della prestazione [...]*”.

Nelle linee guida in tema di affidamento dei servizi legali, ANAC si conforma a tale interpretazione e, quanto alla tipologia di incarichi che con il presente provvedimento si intende regolare, precisa che: “.... *In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono*

rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria. ...".

Il presente regolamento sostituisce, a far data dalla sua pubblicazione nel sito internet aziendale, il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 5 febbraio 2020.

Art. 2) Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi del risultato, di fiducia e di accesso al mercato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023:

- le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo di un elenco ristretto di avvocati esterni all'Azienda, ai quali conferire incarichi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali previsti dall'art. 56, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 36/2023:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](#):
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; Rientrano in questa fattispecie gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti appena descritti, oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Azienda Ulss 5 Polesana degli incarichi legali a liberi professionisti avvocati esterni;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche collegate agli incarichi conferiti, in particolare per quanto attiene gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda Ulss 5 Polesana;
- le modalità di liquidazione delle parcelle.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali ex allegato IX del D.lgs. n. 50/2016, ed ex artt. 127 e ss. del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 3) Istituzione ed iscrizione Elenco ristretto avvocati

Per l'individuazione degli avvocati cui poter conferire incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Azienda è costituito apposito elenco ristretto, formato sulla base delle candidature pervenute ed in esito alla verifica del possesso dei requisiti specificati negli articoli a seguire del presente regolamento.

L'avviso per la manifestazione di interesse da parte dei professionisti legali è pubblicato nel sito internet dell'Azienda.

L'Elenco rispetta un ordine puramente alfabetico e riporta, oltre alle generalità del professionista, le categorie di diritto prescelte dal medesimo.

L'iscrizione all'Elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda.

La redazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi del risultato, di fiducia e di accesso al mercato con tendenziale equa ripartizione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, tenuto conto della sezione specifica prescelta da ogni legale.

L'elenco di avvocati verrà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Diritto civile
- Diritto del lavoro - pubblico impiego
- Responsabilità professionale medica e sanitaria
- Diritto amministrativo
- Diritto amministrativo – contratti pubblici
- Contabilità pubblica – responsabilità amministrativa per danno erariale
- Diritto penale
- Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- Diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali.

Art. 4) Requisiti

Per l'iscrizione nell'Elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

1. cittadinanza italiana, o di altro paese dell'unione europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
2. iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno sette anni;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. comprovata esperienza professionale con preferenza per quella acquisita nel settore pubblico, da dichiarare e autocertificare nel curriculum, nell'ambito della/e categoria/e per le quali viene richiesta l'iscrizione; in particolare dovrà essere data dimostrazione di aver patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende Sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private accreditate in almeno 10 procedimenti di qualunque ramo (ferma restando la preferenza, nella scelta del soggetto cui affidare un incarico, della professionalità acquisita nella specifica materia per la quale è stata richiesta l'iscrizione nell'Elenco), indicando il numero di Registro Generale ed il Foro adito. Ove venga richiesta l'iscrizione alla sezione di diritto penale, l'esperienza professionale si considererà comprovata ove il professionista autocertifichi di avere patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende sanitarie pubbliche, strutture private accreditate o altri Enti pubblici in almeno 5 procedimenti penali;
5. non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6. non avere in corso, al momento del conferimento di eventuale mandato, incarichi di difesa né personalmente, né da parte dei colleghi/associati di Studio, di controparti delle ex Aziende Ulss n. 18 di Rovigo e/o Ulss n. 19 di Adria, e dell'Azienda Ulss 5 Polesana (nella quale sono confluite le ex Aziende 18 e 19 dal 01.01.2017);

7. non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l'Azienda Ulss n. 5 Polesana ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dell'ordinamento deontologico forense, con l'impegno di comunicare all'Azienda Ulss 5 medesima l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;
8. non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
9. non aver subito negli ultimi dieci anni da parte degli organi di disciplina provvedimenti disciplinari tra quelli richiamati dall'art. 4, comma 5 del Regolamento n. 1 del 31.1.2014 del Consiglio nazionale Forense;
10. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
11. essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016;

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda, dovrà essere immediatamente comunicata alla UOS Affari Legali dell'Azienda Ulss 5.

Art. 5) Modalità di presentazione della domanda

Poiché trattasi di elenco aperto, la domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento utilizzando il modello pubblicato nel sito internet Aziendale.

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da copia di valido documento d'identità) ed inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**.

Nella domanda, l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio domicilio professionale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- di essere cittadino italiano o di altro paese dell'unione europea, salvo equiparazioni stabilite dalla legge;
- l'iscrizione all'Albo professionale con indicazione della data di iscrizione e dell'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature superiori;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
- di non aver subito negli ultimi dieci anni da parte degli organi di disciplina provvedimenti disciplinari tra quelli richiamati dall'art. 4, comma 5 del Regolamento n. 1 del 31.1.2014 del Consiglio nazionale Forense;
- il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione ex D.M. 22 settembre 2016;
- di avere comprovata esperienza professionale, emergente anche da pregressa attività svolta in sede processuale ed, in particolare, di aver patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende Sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private accreditate in almeno 10 procedimenti di qualunque ramo (ferma restando la preferenza, nella scelta del soggetto cui affidare un incarico, della professionalità acquisita nella specifica materia per la quale è stata richiesta l'iscrizione nell'Elenco), indicando il numero di Registro Generale ed il Foro adito. Ove venga richiesta

l'iscrizione alla sezione di diritto penale, l'esperienza professionale si considererà comprovata ove il professionista autocertifichi di avere patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende sanitarie pubbliche, strutture private accreditate o altri Enti pubblici, in almeno 5 procedimenti penali.

- le sezioni per le quali il professionista richiede l'iscrizione;
- di prendere atto e accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda Ulss 5;
- di aver preso conoscenza e di accettare il presente regolamento;
- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'Azienda Ulss 5 per la durata dell'iscrizione nell'elenco;
- di accettare il calcolo dei compensi secondo quanto previsto al successivo art. 9 del presente regolamento;
- di autorizzare l'Azienda Ulss 5, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'iscrizione nell'elenco degli avvocati.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'inammissibilità della stessa, fotocopia di un valido documento d'identità ed un curriculum vitae, nel quale deve essere elencata, con particolare accuratezza, l'esperienza professionale acquisita nelle materie relative alle sezioni per cui si chiede l'iscrizione, nei termini sopra descritti.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Azienda si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nei curricula, anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 6) Formazione e tenuta dell'elenco

L'iscrizione nell'elenco, che è aperto, avviene su domanda del professionista, previa istruttoria per la valutazione di quanto dichiarato.

L'Azienda procederà ad aggiornare l'elenco tenendo in considerazione le domande validamente pervenute e ritenute idonee, ordinando ciascuna sezione secondo il criterio alfabetico.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l'Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro il termine che verrà indicato dall'Azienda.

I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda di conferire incarichi. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

Art. 7) Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

L'Azienda provvederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Azienda.

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente punto, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista e, fermi restando gli obblighi deontologici di quest'ultimo, l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda Ulss 5 tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Art. 8) Modalità di conferimento degli incarichi

L'incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciaria, fondato principalmente sull'*intuitus personae*.

Nel rispetto dei principi del risultato, di fiducia e di accesso al mercato, l'affidamento viene disposto previa comparazione dei curricula vitae degli avvocati presenti nella pertinente sezione dell'elenco, utilizzando i seguenti criteri di individuazione del professionista:

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal curriculum vitae allegato alla domanda;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda;
- complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza dall'Azienda Sanitaria di Rovigo o da altre Aziende Sanitarie;
- pregressa proficua collaborazione con l'Azienda Sanitaria di Rovigo;
- copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell'incarico da conferire;
- confronto e tendenziale equa ripartizione tra i professionisti in sede di affidamento dell'incarico per possesso di equivalenti requisiti di competenza ed affidabilità, anche desunti da pregressa proficua collaborazione;
- garanzia di celere disponibilità ad intrattenere rapporti interpersonali in presenza, anche presso la sede dell'Azienda, ogniqualvolta ciò si renda necessario ed opportuno
- confronto e rotazione tra i professionisti in caso di contenzioso di minore rilevanza e di importo contenuto.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta preferenza al professionista che ha seguito il primo grado; allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia.

L'elenco degli avvocati verrà altresì utilizzato dall'Azienda per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente coinvolto in un giudizio civile o in un procedimento penale per fatti o atti attinenti all'esercizio delle funzioni.

Possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti iscritti nell'elenco qualora si verificano casi in cui la natura della questione giuridica richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa, composto da avvocati appartenenti a diverse sezioni. In tali circostanze gli avvocati incaricati non potranno comunque essere più di uno per sezione.

L'avvocato incaricato si impegna a prestare la massima collaborazione, tenendo costantemente aggiornata l'Azienda sull'andamento del procedimento, fornendo copia di ogni atto, memoria, comparsa o altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere, su richiesta, una relazione riepilogativa sullo stato dell'incarico conferito, con indicazione, ove possibile, di eventuali previsioni in ordine all'esito finale della controversia.

L'Azienda si riserva la facoltà di affidare gli incarichi professionali anche ad avvocati non iscritti nell'elenco, laddove sussistano motivate ragioni che conducano alla scelta di altro professionista.

L'affidamento dell'incarico si intenderà perfezionato con l'adozione del relativo provvedimento motivato, seppure sinteticamente, e con la sottoscrizione del mandato difensivo da parte del legale rappresentante dell'Azienda Ulss 5.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta del nominativo sarà effettuata dal legale stesso e la relativa spesa dovrà essere indicata nel preventivo proposto all'Azienda.

Il compenso del domiciliatario dovrà essere pagato direttamente dal legale incaricato dall'Azienda.

Art. 9) Compensi

Il compenso viene determinato nella fase di affidamento dell'incarico e potrà essere erogato solo a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione.

Il risparmio di spesa non è il criterio guida nella scelta del professionista da incaricare, anche se il principio di economicità implica la necessità di tenere conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità.

Fermo restando il principio che il compenso dell'Avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata, nonché fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di equo compenso e, in particolare, dall'art. 13 e dall'art.13-bis della legge n. 247/2012 e s.m.i., dalla Legge n. 49 del 21.04.2023 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i., il professionista dovrà quantificare il proprio compenso facendo pervenire, prima del conferimento dell'incarico, apposito preventivo, da redigersi ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 e successive modifiche e integrazioni, applicando ai valori medi indicati nel D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, una riduzione percentuale minima del 30%.

Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, nei giudizi diversi da quelli penali, si fa normalmente riferimento al valore complessivo delle domande proposte dalle parti. Ove, tuttavia, le richieste avanzate in causa siano abnormi ed esorbitanti rispetto all'effettiva entità economica della vertenza, si avrà riguardo al valore effettivo della lite, considerando anche gli interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

Con riferimento ai procedimenti innanzi al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado riferiti a procedure con importo di gara superiore ad € 26.000,00, il valore di causa sarà sempre considerato indeterminato e, al fine della predisposizione del preventivo, dovrà essere presa in considerazione la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00.

Solo in via eccezionale e previa idonea, dettagliata dichiarazione in merito al grado di maggiore complessità della controversia da parte del professionista incaricato, da effettuarsi al momento della presentazione del preventivo, potrà essere utilizzata la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00.

In tutti i casi in cui il valore di causa od oggetto di consulenza, sia indeterminabile dovrà essere presa in considerazione, ai fini della formulazione del preventivo, la fascia di valore (D.M. n. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, e solo salva idonea, dettagliata dichiarazione in merito al grado di maggiore complessità della controversia da parte del professionista incaricato, da effettuarsi al momento della presentazione del preventivo, potrà essere utilizzata la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00.

Nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura massima del 20% e per un massimo di 5 soggetti.

Il procuratore domiciliatario sarà ammesso solo nel caso in cui ne venga comprovata l'assoluta necessità da parte del Legale incaricato dall'Azienda.

Il preventivo dovrà contenere anche il costo dell'eventuale domiciliatario, individuato e scelto dal professionista incaricato.

Il compenso del domiciliatario dovrà essere pagato direttamente dal legale incaricato dall'Azienda.

Nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore dell'Azienda superiori a quanto pattuito nel provvedimento di incarico, all'avvocato verrà riconosciuto il maggior importo liquidato dal Giudice ad avvenuto introito delle somme dovute dalla controparte condannata.

Il Direttore dell'UOC Affari Generali e/o il Responsabile della UOS Affari Legali, provvede alla liquidazione della parcella presentata dal legale al termine dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale.

Potranno essere, eventualmente, corrisposti acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere e dell'attività svolta, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella.

Il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliato e, successivamente, di parcella.

L'Azienda si riserva, in caso di controversie che rivestano particolare rilevanza, di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli descritti sopra.

Nel caso in cui un processo non sia portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengano cause estintive, i compensi sono liquidati unicamente per l'attività effettivamente svolta.

In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato dal professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi.

Le spese di trasferta sono riconosciute unicamente per i procedimenti davanti alle magistrature superiori e soltanto se documentate.

Ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della legge n. 190/2012 e s.m.i., verrà pubblicato nel sito aziendale il provvedimento di affidamento dell'incarico, unitamente al curriculum vitae del beneficiario e alla dichiarazione di assenza conflitto, anche potenziale, d'interessi.

Art. 10) Attività del legale incaricato

Il legale incaricato dovrà assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti, superiori ed inderogabili impegni.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Azienda sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, oltre alle memorie difensive, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e, qualora lo ritenesse necessario, in merito alla utilità per l'Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno, anche parziale, dell'interesse dell'Azienda alla prosecuzione della causa.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all'Azienda, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite.

In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Azienda nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici competenti dell'Azienda ULSS 5 Polesana per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali, dal regolamento UE 2016/679 e dai provvedimenti emanati dall'autorità Garante in tale ambito.

Art. 11) Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense, nonché con le norme dei codici di comportamento vevoli per i pubblici dipendenti.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del sotteso rapporto fiduciario.

La revoca degli incarichi affidati al professionista comporta l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda Ulss 5 tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Alla revoca dell'incarico provvede il Legale Rappresentante dell'Azienda su proposta del responsabile del procedimento.

Art. 12) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente all'espletamento della predisposizione dell'Elenco stesso ed avverrà presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'Elenco.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana con sede in Rovigo.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti. Ai partecipanti è altresì riconosciuto il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

I partecipanti potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.

I partecipanti hanno anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@aulss5.veneto.it.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, oltre ad essere allegata al presente regolamento, è disponibile nel sito web aziendale www.aulss5.veneto.it alla sezione "Concorsi, Avvisi e Incarichi libero professionali" – "Avviso finalizzato alla formazione di un elenco ristretto di avvocati".

Art. 13) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 14) Pubblicità del presente Regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss5.veneto.it, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti ritenuti utili ed opportuni a fini di pubblicità e trasparenza.

Art. 15) Norma di salvaguardia

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono confermati alle condizioni in essere.

Art. 16) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui rimanda, si applicano il codice civile, la legge professionale forense, il codice deontologico forense, il D.M. n. 55/2014 "*Parametri forensi per la determinazione dei compensi*" e s.m.i.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

ISCRIZIONE ALL'ELENCO RISTRETTO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA PER CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA E PATROCINIO

EX ART. 17 DEL D.LGS n. 50/2016 ED EX ART. 56 D.LGS n. 36/2023

Azienda Ulss 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (*di seguito "Titolare"*), rilascia la presente informativa al professionista (*di seguito anche "Interessato"*) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l'Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: rpd@aulss5.veneto.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali degli Interessati – di natura comune (anagrafici, recapiti, ecc.) ed eventualmente riferiti a condanne penali e reati, conferiti dagli stessi Interessati o dal Titolare stesso – al fine di consentirne l'iscrizione nell'elenco ristretto degli avvocati per l'affidamento di incarichi legali e di permettere al Titolare di adottare le misure precontrattuali eventualmente necessarie, di adempiere agli obblighi contrattuali e normativi connessi al rapporto professionale, nonché di perseguire il legittimo interesse ad effettuare nei suoi confronti processi di qualificazione e/o monitoraggio, a gestire l'eventuale contenzioso e, in generale, a gestire correttamente il rapporto con l'Interessato.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del perseguimento delle sopra esposte finalità.

Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati per tutta la durata della permanenza nel suddetto elenco e, successivamente, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla stessa, fatta salva l'ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione (*comunque raggiunta*) delle controversie eventualmente insorte.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di perfezionare l'iscrizione nel suddetto elenco o di comprometterne la permanenza.

Categorie dei destinatari

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli alle rispettive figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle proprie mansioni, a professionisti o società di servizi e ad Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali non saranno di regola oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali. Si segnala, tuttavia, che il Titolare si avvale di alcuni servizi informatici in cloud computing che possono comportare un trattamento di dati attraverso server o apparecchiature informatiche collocati al di fuori dello Spazio Economico Europeo: tali trasferimenti avverranno comunque nel rispetto della disciplina specificatamente prevista sotto questo profilo.

Diritti degli interessati

Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Gli Interessati hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Per esercitare i propri diritti, l'Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924> e inoltrarlo al seguente recapito: protocollo@aulss5.veneto.it. Gli Interessati hanno anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).